

**Ufficio Studi**

Avv. Silvia Assennato

2 dicembre 2014

**Ancora sull'accompagnamento per i disabili psichici**

Commento dell'Avv. Silvia Assennato all'ordinanza 27.11.2014 n. 25255 della Corte di Cassazione in materia di disabilità psichiche e psicorganiche.

La recentissima ordinanza 27.11.2014 n. 25255 ricostruisce l'ultimo decennio della giurisprudenza di legittimità sul delicatissimo tema delle disabilità psichiche e psicorganiche. Particolarmente interessante pare lo sforzo sistematico compiuto dal relatore che tenta, riuscendovi, di individuare ed in qualche caso di ribadire alcuni punti fermi in un campo dove non ve ne erano poi molti.

L'indennità di accompagnamento si conferma – secondo la Suprema Corte – strumento primario per la tutela della dignità del disabile, in quanto persona. I punti fermi si ritrovano nella conferma che la previsione dell'art. 1 legge 18/80 è volta principalmente a sostenere il nucleo familiare (in cui sia presente una persona con disabilità) evitando il ricovero in istituti di cura ed assistenza, con conseguente riduzione della relativa spesa sociale.

Fatta questa premessa, risulta particolarmente interessante il rilievo riconosciuto in sentenza alla incapacità di integrazione nel proprio contesto sociale, per causa di gravi disturbi della sfera intellettiva cognitiva o volitiva.

Pur essendo poco più di un inciso nell'argomentare della sentenza, quella frase in realtà apre una breccia per confermare che l'integrazione sociale è in ogni caso l'unico vero antidoto non alla disabilità ma al suo riflesso sociale: l'handicap.

Non vi è chi non veda che l'handicap è particolarmente rilevante e marcato per quelle disabilità che non essendo esternamente visibili sono tuttora misconosciute, spesso negate e ritenute socialmente inaccettabili. Proprio in quest'ultima fattispecie pare incidere con particolare forza la puntigliosa ricostruzione operata dagli ermellini, su quali siano in realtà i criteri di spettanza dell'indennità di accompagnamento.

Non si può negare il diritto semplicemente congetturando l'esistenza di capacità residue obiettivamente inesistenti che, in ogni caso, devono essere verificate compiendo un motivato esame delle reali condizioni del soggetto.

Confermando e rinnovando i propri precedenti in materia, la Cassazione da nuova vitalità al precetto dell'art. 1 smontando un concetto di "autonomia da sala di rianimazione" che è decisamente troppo limitativo, incoerente e non in linea con la nuova sensibilità in tema di diritto della disabilità.